

COVID-19

Aggiornamenti DPCM 11 Marzo 2020

PREMESSE

Stante l'aggravarsi dell'emergenza epidemiologica legata alla diffusione del Coronavirus, il Governo ha emanato il DPCM 11 marzo 2020, recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio da COVID-19, applicabili all'intero territorio nazionale.

Tali misure di contrasto si aggiungono a quelle delineate nei DPCM del 8 marzo e del 9 marzo, già illustrate nella presentazione pubblicata dal nostro Studio in data 11 marzo 2020. Le misure indicate nei precedenti DPCM continuano pertanto a rimanere in vigore ove non siano incompatibili con quelle indicate nel DPCM del 11 marzo. Le specifiche misure del DPCM del 11 marzo sono applicabili a far data dal 12 marzo e fino al 25 marzo 2020.

A tale riguardo, lo studio Pirola Pennuto Zei & Associati, in un'ottica di collaborazione e di solidarietà, intende fornire ai propri clienti uno strumento utile nella gestione operativa dell'emergenza epidemiologica per poter garantire il pieno rispetto della normativa ed evitare che le società possano incorrere in violazioni della stessa, cosa che, in alcuni casi, può comportare delle conseguenze anche di natura penale.

AMBITO DI APPLICAZIONE TERRITORIALE

Territorio Nazionale

PRINCIPALI AZIONI DA COMPIERE

- ◆ Sensibilizzare i propri dipendenti in ordine alla necessità di attenersi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nei DPCM 8, 9 marzo e 11 Marzo 2020.
- ◆ Evitare tutti gli spostamenti all'interno di **TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE**, a meno che non siano motivati da situazioni di necessità o comprovate esigenze lavorative ovvero spostamenti per motivi di salute. In caso di spostamenti per comprovate esigenze lavorative si raccomanda di dare evidenza specifica delle esigenze organizzative che motivano lo spostamento.
- ◆ Invitare le persone a lavorare da casa, indirizzando e/o ribadendo ai dipendenti le norme di comportamento che gli stessi sono tenuti ad osservare per garantire il corretto utilizzo degli strumenti informatici, nonché la sicurezza dei dati personali.
- ◆ Per i dipendenti che non possono usufruire dello smart working, si raccomanda la fruizione da parte degli stessi dei periodi di congedo ordinario e di ferie, oppure, in mancanza, è necessario valutare il ricorso ad ammortizzatori sociali qualora occorresse sospendere l'attività lavorativa in tutto o in parte (a tal fine, la cassa integrazione ordinaria o il FIS, per coloro che non possono accedere allo strumento ordinario, sono gli strumenti rispondenti al bisogno odierno).
- ◆ Per gli enti che svolgono attività di ristorazione, bar e commerciali attenersi alle limitazioni di legge.
- ◆ Aggiornare e/o integrare le misure adottate in precedenza.

FOCUS

Smart Working:

- ◆ Comunicazione ai dipendenti di attivazione dello smart working sulla base della decretazione d'urgenza
- ◆ Invio dell'informativa sulla salute e sicurezza ai lavoratori (art. 22 L. 81/2017)
- ◆ Comunicazione al ministero del lavoro (art. 23 L. 81/2017)
- ◆ Eventuali adempimenti assicurativi
- ◆ Informativa sull'utilizzo dei dispositivi informatici

Con il DPCM 11 Marzo 2020 Sono state introdotte importanti novità sul fronte dello Smart working, per ora solo limitatamente alle pubbliche amministrazioni, con la previsione di poter derogare agli accordi individuali e agli obblighi informativi previsti dalle disposizioni di legge in materia.

Comprovate esigenze:

Sulla base delle informazioni ad oggi disponibili per "**COMPROVATE ESIGENZE**" si intendono tutte le attività non avviabili ricorrendo a lavoro agile e che richiedono la presenza dei lavoratori sul luogo di lavoro. In tal caso il datore di lavoro è tenuto ad implementare le misure di cautela e prevenzione necessarie a garantire la salute dei propri lavoratori.

A tal riguardo il datore di lavoro deve documentare le comprovate esigenze per le quali i dipendenti sono tenuti a recarsi a lavoro e/o presso i clienti.

Sulla base delle disposizioni attuali, potrebbero rientrare nella definizione di cui all'art. 1 comma 1 lett. a del DPCM 8 marzo le seguenti attività:

- ◆ **ATTIVITA' DI PRODUZIONE** (e.g. operatori di produzione, controllo qualità, operatori di stabilimento ecc.).
- ◆ **EDILIZIA** (operai di cantiere)
- ◆ **ATTIVITA DI MANUTENZIONE** (tecnici, manutentori)
- ◆ **SERVIZI ESSENZIALI** (dipendenti che erogano servizi essenziali per il funzionamento della società, monitoraggio accessi, sicurezza, servizi IT ecc.).
- ◆ **RETAIL** (commessi, direttori alle vendite, magazzinieri)
- ◆ **FOOD & BERVERAGE** (addetti alla ristorazione, camerieri, personale di cucina ecc.)
- ◆ **TRASPORTI & DELIVERY** (dipendenti che effettuano trasporto merce consegne a domicilio)

Tali attività dovranno essere valutate – caso per caso – alla luce delle limitazioni di cui al DPCM 11 Marzo 2020 circa le attività da sospendere.

Ammortizzatori sociali:

Il Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9 ha previsto misure speciali in materia di Cassa Integrazione e sostegno al reddito per le imprese ed i lavoratori colpiti dall'emergenza Coronavirus, come definite nell'allegato 1 del DPCM del 1 marzo 2020.

In data 8 marzo 2020 è stato emanato un nuovo DPCM, recante ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid-19 sull'intero territorio nazionale, nonché, in particolare, sulla cd. "zona arancione" (benché non definita come tale dal suddetto DPCM).

L'art. 5, comma 3, del DPCM 8 marzo 2020 prevede che dalla data di efficacia delle disposizioni del presente decreto cessano di produrre effetto i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo (ndr, i cui allegati 1,2 e 3 prevedevano la zona "rossa" e "gialla") e 4 marzo 2020".

Con il DPCM 9 marzo le misure di cui all'art. 1 del DPCM 8 marzo sono state estese a tutto il territorio nazionale.

Si rimane pertanto in attesa di chiarimenti da parte delle autorità competenti in merito alla possibilità di estendere le procedure agevolate (originariamente previste per le sole zone "rossa" e "gialla" dal Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9) all'intero territorio nazionale.

Piani di continuità aziendale:

Poiché secondo quanto disposto dal Ministero degli Interni, la veridicità dell'autodichiarazione rilasciata alle Forze dell'Ordine dalle persone fisiche oggetto di controlli sul rispetto delle limitazioni della mobilità potrà essere verificata anche **con successivi controlli, si suggerisce – in via cautelativa** - di predisporre dei piani di continuità aziendale: tali piani dovranno essere aggiornati per tutta la durata dell'emergenza.

Tali piani – a mero titolo indicativo – potranno contenere le seguenti informazioni:

- ◆ Indicazione delle funzioni/dipartimenti in grado di svolgere l'attività lavorativa secondo la seconda la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81;
- ◆ Indicazione delle funzioni/dipartimenti in favore dei quali lo smart working è in corso di predisposizione (richiedendosi quindi ad esempio l'accesso medio tempore dei dipendenti agli uffici e ai locali aziendali)
- ◆ Indicazione delle funzioni/dipartimenti in favore dei quali la suddetta modalità di lavoro agile non può avere attuazione ma è richiesto, necessariamente, il compimento degli spostamenti [in entrata e in uscita dai, nonché] all'interno del territorio nazionale sia per attività presso i locali aziendali, sia all'interno dei suddetti territori.

Tali piani saranno suscettibili di modifiche e/o integrazioni alla luce delle disposizioni di futura emanazione da parte delle Autorità competenti e del continuo monitoraggio interno aziendale.

Può essere utile recepire all'interno del piano di continuità aziendale le misure previste nei protocolli di sicurezza anti-contagio dando atto degli strumenti di protezione individuale eventualmente dati in dotazione ai dipendenti (ove necessario).

Aggiornamento misure in essere:

Tenuto conto delle misure intraprese in conformità ai precedenti decreti verificare la necessità di aggiornare e/o integrare:

- ◆ l'apposita cartellonistica contenente le istruzioni operative relative alle restrizioni all'accesso implementate dalla Società (e.g. divieto di accesso a soggetti che presentino sintomi influenzali, divieto di accesso a soggetti che nei precedenti 15 giorni abbiano avuto accesso o siano transitati nelle zone interessate dalle misure di urgenza adottate dal Governo etc.).
- ◆ le comunicazioni contenenti le istruzioni operative relative alle restrizioni all'accesso implementate dalla Società ai dipendenti e business partner (clienti, fornitori etc.) le istruzioni ai soggetti in ingresso presso le sedi della Società e raccolta della relativa dichiarazione di presa visione (dipendenti, clienti, fornitori, trasportatori etc.).
- ◆ verificare con il proprio RSPP l'opportunità di implementare protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale.

N.B. Le misure implementate devono in ogni caso tenere conto della normativa sulla tutela dei dati personali e, in particolare, delle prescrizioni impartite dall'Autorità garante per la protezione dei dati personali secondo cui: **"I datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato,**

anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa». Fermo quanto precede i datori di lavoro devono astenersi dal diffondere questionari finalizzati a raccogliere informazioni relative allo stato di salute e/o agli spostamenti del dipendente”.

Merci e transfrontalieri:

Al transito e al trasporto merci è esclusa l'applicabilità delle misure di cui all'art. 1 comma 1 lett. a DPCM 8 marzo 2020.

Tuttavia è opportuno adottare misure di prevenzione e di cautela nei confronti dei trasportatori, quali ad esempio:

- ◆ gli autisti non possano scendere dai mezzi e siano muniti di dispositivi medici di protezione e prevenzione quali mascherine, guanti monouso ecc.
- ◆ se il carico/scarico richiede la discesa dal mezzo deve essere mantenuta la distanza di sicurezza (1 metro)
- ◆ la documentazione di trasporto sia trasmessa in via telematica

Le limitazioni introdotte oggi non vietano gli spostamenti per comprovati motivi di lavoro. Pertanto, salvo che siano soggetti a quarantena o che siano risultati positivi al virus, i transfrontalieri potranno entrare e uscire dai territori interessati per raggiungere il posto di lavoro e tornare a casa.

Gli interessati potranno comprovare il motivo lavorativo dello spostamento con qualsiasi mezzo, inclusa una dichiarazione che potrà essere resa alle forze di polizia in caso di eventuali controlli.

NOVITA' INTRODOTTE DAL DPCM 11 MARZO 2020 - ATTIVITA' SOSPESSE

- ◆ i mercati e le attività di commercio al dettaglio, eccetto quelle di vendita di generi alimentari e di prima necessità;
- ◆ le attività dei servizi di ristorazione, le quali potranno comunque procedere a consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie relative a confezionamento e trasporto; sono escluse da tale misura mense, attività di catering continuativo su base contrattuale ed esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio sulla rete stradale;
- ◆ le attività inerenti i servizi alla persona, inclusi parrucchieri, barbieri ed estetisti;
- ◆ per quanto attiene alle attività produttive e professionali è raccomandata la sospensione di tutte le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione.

LE SPECIFICHE MISURE DEL DPCM DEL 11 MARZO SONO APPLICABILI A FAR DATA DAL 12 MARZO E FINO AL 25 MARZO 2020.

NOVITA' INTRODOTTE DAL DPCM 11 MARZO 2020 - ATTIVITA' APERTE

- ◆ Ipermercati
- ◆ Supermercati
- ◆ Discount di alimentari
- ◆ Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari
- ◆ Commercio al dettaglio di prodotti surgelati
- ◆ Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici
- ◆ Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2)
- ◆ Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati
- ◆ Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)
- ◆ Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico

- ◆ Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari
- ◆ Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione
- ◆ Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici
- ◆ Farmacie e Parafarmacie
- ◆ Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
- ◆ Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale
- ◆ Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici
- ◆ Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia
- ◆ Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento
- ◆ Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini
- ◆ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet
- ◆ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione
- ◆ Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono
- ◆ Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici
- ◆ Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia
- ◆ Attività delle lavanderie industriali altre lavanderie, tintorie
- ◆ Servizi di pompe funebri e attività connesse

NOVITA' INTRODOTTE DAL DPCM 11 MARZO 2020 - ATTIVITA' PRODUTTIVE

Per le attività che invece dovranno essere svolte, essendo indispensabili alla produzione, sono state formulate tutta una serie di raccomandazioni rilevanti sia ai fini giuslavoristici che di salute e sicurezza sul lavoro.

In particolare:

- ◆ viene ribadita ed enfatizzata l'opportunità di fare ricorso quanto più possibile alla **modalità di lavoro agile**, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza; tale modalità di lavoro resta quindi preferibile;
- ◆ vengono ulteriormente incentivate le ferie e i congedi retribuiti, nonché gli ulteriori strumenti previsti dalla contrattazione collettiva (ad esempio, permessi, banca delle ore, ecc.);
- ◆ **vengono raccomandate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro**, in occasione delle quali si potrà fare ricorso a forme di ammortizzatori sociali;
- ◆ **viene prevista la necessità di adottare protocolli di sicurezza anti contagio**;
- ◆ viene sottolineata la necessità di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro e, laddove ciò non fosse possibile, è raccomandata l'adozione di strumenti di protezione individuale (ad esempio, le mascherine).

Per le sole attività produttive si raccomanda altresì la massima limitazione degli spostamenti all'interno dei siti e il contingentamento dell'accesso agli spazi comuni; inoltre, limitatamente alle attività produttive, per gli adempimenti di cui sopra devono essere favorite intese tra organizzazioni datoriali e sindacati.

Per ulteriori approfondimenti:

Pirola Pennuto Zei & Associati - Dipartimento Labour & Compliance

- ◆ **Avv. Roberta Di Vieto:** roberta.di.vieto@studiopirola.com